

ALLEGATO "A"

AL N. 4019 DI RACCOLTA

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ. e della L.R. Abruzzo n. 6 del 1 Febbraio 2023 (Legge di Stabilità Regionale 2023-2025) s.m.i. è costituita una fondazione di partecipazione sotto la denominazione:

"MUSEO ITALIANO DEL REALISMO", in sigla "MIR".

Art. 2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di **Sulmona** (AQ), con indirizzo, attualmente, in Sulmona alla Via Giuseppe Andrea Angeloni n. 11, presso Palazzo Sardi.

La variazione dell'indirizzo presso cui è ubicata la sede nell'ambito del Comune di Sulmona non comporta modifica dello statuto e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. Abruzzo 7/2024, la fondazione è conforme ai principi democratici, non ha scopo di lucro, non distribuisce utili e persegue la finalità di fornire apporto peculiare allo sviluppo e alla valorizzazione, alla tutela e alla conservazione del

patrimonio culturale e in particolar modo di quello diffuso sul territorio della Regione Abruzzo, attraverso l'istituzione e la gestione del "MIR - Museo Italiano del Realismo", con sede in Sulmona.

La fondazione è destinata in via esclusiva al servizio della società e del suo sviluppo culturale ed economico, per il qual fine acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone per fini di studio, conoscenza, educazione, diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità artistica e scientifica.

La fondazione persegue, altresì, il fine di supportare lo sviluppo di iniziative che rappresentano un potenziamento e una valorizzazione culturale, artistica, tecnica e scientifica per la Regione Abruzzo.

Rientrano tra i compiti della fondazione:

a) la raccolta, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali e in particolar modo di quelli riconducibili alla corrente artistica del "realismo" e facenti capo alla città di Sulmona e alla Regione Abruzzo;

b) l'organizzazione di visite guidate;

c) l'organizzazione di attività didattiche;

d) l'organizzazione di mostre, convegni e di ogni e qualsivoglia attività utile a dare testimonianza e a promuovere il patrimonio artistico della Fondazione stessa e

della Città di Sulmona e della regione Abruzzo;

e) la gestione degli ulteriori eventuali servizi di assistenza culturale e di accoglienza e fruizione per il pubblico di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio") in via diretta o in via indiretta, ai sensi dell'art. 115 del citato Decreto Legislativo e di eventuali altre norme in materia tempo per tempo vigenti.

La fondazione opera nelle materie di competenza regionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione, e le sue finalità si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

Art. 4) DURATA

La fondazione ha durata a **tempo indeterminato**.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio disponibile della fondazione è costituito:

a) dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale dai fondatori;

b) dai beni mobili e immobili, che a qualunque titolo pervengono alla fondazione, con specifica destinazione a patrimonio;

c) dai lasciti, dalle donazioni e dalle erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso;

d) dagli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

La fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:

- contributi dei soci;
- interventi finanziari pubblici e privati.

Il patrimonio può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità della fondazione, mediante nuovi contributi dei partecipanti alla fondazione, in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio della fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

La stima dei conferimenti avviene, quando ne ricorrono le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile.

TITOLO III

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Art. 6) REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

La fondazione è aperta al pubblico e vi possono partecipare i soggetti, persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche sia private, comprese le società, nonché le associazioni non riconosciute di diritto privato e gli enti del terzo settore, che dichiarino di volere condividere le finalità della fondazione e provvedano a contribuire al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE

E' consentita l'adesione alla fondazione di altri soggetti, oltre i fondatori.

Chi intende essere ammesso come partecipante alla fondazione dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di persone giuridiche, società o altri enti, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ente e ai regolamenti esistenti;

- l'impegno a versare il contributo al fondo di dotazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei partecipanti alla fondazione.

L'ammissione alla fondazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi partecipanti alla fondazione.

Art. 8) DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla fondazione, oltre ad ogni altra prerogativa di legge o di statuto, hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche nell'ente, con esclusione di quelle la cui nomina, in base alla legge o allo statuto, risulta essere riservata a determinati soggetti o enti o per cui sono richiesti specifici requisiti;
- essere informati sulle attività della fondazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri dell'ente;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di

controllo, se nominato.

Art. 9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla fondazione sono obbligati a contribuire al fondo di dotazione della fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo Consiglio di Amministrazione e a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.

Ogni partecipante alla fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La fondazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dai suoi partecipanti.

Art. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla fondazione si perde per recesso, esclusione, o morte. Alla morte è equiparata la cessazione degli enti diversi dalle persone fisiche.

Chi perde la qualità di partecipante alla fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della fondazione.

Art. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente

statuto, ogni partecipante alla fondazione può recedere *ad nutum* dalla fondazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso del partecipante alla fondazione comporta la decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Art. 12) ESCLUSIONE

Il partecipante alla fondazione può essere escluso dalla fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione del Consiglio di Amministrazione.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al partecipante alla fondazione escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il partecipante alla fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, che potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il partecipante alla fondazione è reintegrato nella fondazione con effetto retroattivo.

L'esclusione del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Art. 13) MORTE DEL PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE

La qualità di partecipante alla fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

TITOLO IV

Art. 14) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Vice Presidente;
- 3) L'Assemblea dei soci;
- 4) Il Consiglio di Amministrazione;
- 5) Il Direttore Tecnico - Amministrativo;
- 6) Il Direttore Artistico.

Inoltre, qualora la legge lo richieda o anche facoltativamente, può essere nominato un organo di controllo

e/o un revisore.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i partecipanti alla fondazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la determinazione, in conformità agli scopi statutari, degli obiettivi e dei programmi della fondazione;
- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni;
- la verifica dei risultati della gestione amministrativa e l'approvazione del bilancio;
- l'eventuale nomina e la revoca dell'organo di controllo e del revisore;
- la modifica dello statuto;
- la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ente;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'ente e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 16) DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante alla fondazione che risulti iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le

limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

I partecipanti alla fondazione che siano anche amministratori, compresi il Presidente e il Vice Presidente, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

Art. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente o dal organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato ai partecipanti alla fondazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato al Consiglio di Amministrazione; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei partecipanti alla fondazione almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, quando

se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei partecipanti; in quest'ultimo caso, se il Presidente o l'organo amministrativo non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune dove ha sede la fondazione.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- * il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo;

- * nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della fondazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- * la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- * le materie all'ordine del giorno;

- * le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui

nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro cinque giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati, e, inoltre, il Consiglio di Amministrazione e, se nominato, l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 18) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Ciascun partecipante alla fondazione ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza della metà più uno dei partecipanti alla fondazione.

In ogni caso, le deliberazioni di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione e scissione devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei partecipanti alla fondazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono salvi i casi in cui la legge o il contratto sociale richiedano il consenso unanime dei partecipanti alla

fondazione.

Art. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., alla trasformazione in associazione, alla fusione e alla scissione della fondazione provvede l'assemblea.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel competente Registro delle Persone Giuridiche.

Art. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla fondazione.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei partecipanti alla fondazione espresso a maggioranza.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data di riunione dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro

che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea è convocata in un luogo fisico, tuttavia, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel luogo fisico in cui è convocata l'assemblea è necessaria la presenza del Presidente, del segretario ovvero in alternativa a quest'ultimo del notaio.

La fondazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

Art. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun partecipante alla fondazione può farsi rappresentare in assemblea, da un altro partecipante alla fondazione.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti

sono conservati dalla fondazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre partecipanti alla fondazione.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo della fondazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 22) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente, ad eccezione del primo Presidente nominato nell'atto costitutivo, viene nominato dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione, tra le persone esterne al Consiglio medesimo, aventi i requisiti per assumere l'ufficio di amministratore di cui al seguente articolo 23, ed ha il

potere:

- di convocare l'assemblea e il Consiglio di Amministrazione e di dirigerne e coordinarne i lavori;
- di compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti, volti a preservare e incrementare il patrimonio della Fondazione;
- esercita attività di impulso e coordinamento delle attività Artistiche della Fondazione, di concerto con gli organi dell'Ente;
- di esercitare tutti gli altri poteri che lo statuto e la Legge gli attribuiscono.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, il quale viene nominato dai componenti del Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, escluso il Presidente stesso.

Art. 23) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

La nomina dei membri del consiglio di amministrazione, ad eccezione del solo Presidente, spetta come segue:

- un membro viene nominato dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo;
- un membro dal Comune di Sulmona;
- un membro da "Musei Archeologici Nazionali di Chieti - Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo";
- un membro dall'Associazione non riconosciuta "Amici del MIR

- Museo Italiano del Realismo";

- due membri dai soci privati, che deliberano a maggioranza, mediante assemblea, secondo le regole dell'assemblea generale in quanto compatibili.

Tutti gli amministratori, compreso il Presidente, devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ., oltre che requisiti di professionalità nei settori in cui opera la fondazione. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile per un solo ulteriore periodo.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- scadenza del termine;

- revoca;

- rinuncia;

- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di compiere

gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e all'organo di controllo se nominato.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se viene a mancare uno o più amministratori, si fa luogo alla nomina di uno o più sostituti, da parte di chi aveva rispettivamente designato l'amministratore o gli amministratori venuti meno, secondo le regole previste dal presente statuto.

Se cessa dalla carica il Presidente, gli altri amministratori provvedono a nominare il sostituto.

Gli amministratori o il Presidente così nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione si provvede come sopra.

Il Presidente, in caso di sua assenza il Vice Presidente e in sub-ordine il consigliere più anziano di età, dovranno comunicare agli enti deputati a nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione la scadenza dell'organo in

carica, con preavviso di almeno quattro mesi, mediante raccomandata A/R o posta elettronica elettronica certificata, affinché possano provvedere alla designazione con congruo anticipo.

Nell'ipotesi in cui occorra farsi luogo alla sostituzione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione per causa diversa dalla scadenza del termine, il Presidente, in caso di sua assenza il Vice Presidente e in sub-ordine il consigliere più anziano di età, dovranno senza indugio avvisare l'ente preposto a sostituire il consigliere, affinché quest'ultimo possa provvedere, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 24) POTERI DELL'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, oltre ad ogni altro potere attribuitogli dalla Legge e dallo statuto:

- dispone la nomina e la revoca del Presidente;
- dispone la nomina e la revoca del Vicepresidente;
- vigila sull'operato del Presidente e/o del Vicepresidente;
- è investito dei poteri di straordinaria amministrazione della fondazione;
- dispone la nomina e la revoca il Direttore Tecnico - Amministrativo e vigila sul suo operato;
- qualora lo ritenga opportuno, può nominare e revocare uno o più direttori artistici, e vigila sul relativo operato;
- approva il Documento Programmatico Annuale e Pluriennale

elaborato dal Direttore Tecnico Amministrativo di concerto con il Direttore Artistico;

- predispone il bilancio di esercizio e gli altri documenti che per Legge sono attribuiti alla sua competenza;
- compie tutti gli atti che lo statuto o la Legge gli consentono di compiere.

Art. 25) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il consiglio medesimo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica

certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Si può partecipare alle adunanze del consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori, il Direttore Tecnico - Amministrativo e se nominati il Direttore Artistico e l'organo di controllo, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione e non si oppongano alla trattazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 26) COMPENSO ORGANO AMMINISTRATIVO

Al Consiglio di Amministrazione può essere attribuito, oltre

al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina; fermi, ove applicabili, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

L'eventuale compenso dei primi amministratori sarà determinato dall'assemblea, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 27) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

La rappresentanza della fondazione spetta anche al Direttore Tecnico - Amministrativo e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 28) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 18 cod. civ., gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato; è però esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3, cod. civ., le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario,

dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 29) DIRETTORE TECNICO - AMMINISTRATIVO

Il Direttore Tecnico - Amministrativo deve essere dotato di specifica competenza ed esperienza nella gestione dei musei.

La delibera di nomina deve fare constare l'esistenza dei requisiti richiesti.

Il Direttore Tecnico - Amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'ente.

Il Direttore Tecnico - Amministrativo di concerto con il Direttore Artistico e nel quadro delle direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione gestisce le attività del museo e ne promuove lo sviluppo, assumendo, direttamente o tramite altri collaboratori, i ruoli di:

- responsabile amministrativo e finanziario;
- responsabile della segreteria;
- responsabile per lo sviluppo e la promozione;
- responsabile dei servizi educativi.

Il Direttore Tecnico - Amministrativo, inoltre, elabora di concerto con il direttore Artistico, la bozza del Documento Programmatico Annuale e Pluriennale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Redige periodiche informative per il Consiglio di Amministrazione in ordine agli andamenti economici finanziari della fondazione e del Museo, curando le rendicontazioni dei finanziamenti.

Art. 30) DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico deve essere dotato di specifica competenza ed esperienza nella conservazione e gestione di opere d'arte. La delibera di nomina deve fare constare l'esistenza dei requisiti richiesti.

Il Direttore Artistico, di concerto con il Direttore Tecnico e nel quadro delle direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, gestisce le attività del museo, ne promuove lo sviluppo, assumendo direttamente o tramite altri collaboratori, i ruoli di:

- conservatore;
- curatore o assistente al curatore di mostre temporanee;
- catalogatore;
- conservatore territoriale;
- responsabile dei servizi di accoglienza;
- responsabile degli servizi di documentazione;
- responsabile degli allestimenti degli spazi museali.

Il Direttore Artistico elabora di concerto con il Direttore Tecnico la bozza del documento Programmatico Annuale e Pluriennale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e redige periodiche informative da sottoporre a quest'ultimo in ordine all'andamento delle attività museali; esercita i poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni degli organi dell'ente senza diritto di voto.

Le disposizioni di cui al presente statuto che riguardano il Direttore Artistico, in quanto compatibili, devono intendersi applicabili ai Direttori Artistici in caso di nomina di più soggetti.

Le funzioni del Direttore Artistico, in caso di mancata nomina, sono esercitate direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31) ORGANO DI CONTROLLO

La fondazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, e/o un revisore nei casi obbligatori per legge. Fuori dei casi obbligatori per legge, con decisione dell'assemblea la fondazione può facoltativamente nominare un organo di controllo e/o un revisore.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea dei soci.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre)

esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci non sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di

trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto all'articolo che precede, qualora si faccia luogo alla nomina di un revisore, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'assemblea dei soci.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e non è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano

sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;

- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 33) BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.

Art. 34) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 35) EROGAZIONE DELLE RENDITE

Eventuali rendite e le altre risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO VII

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 36) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Art. 37) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Art. 38) DEVOLUZIONE DEI BENI

Tutti i beni della fondazione che residuano esaurita la procedura di liquidazione di cui all'art. 15, primo comma, disp. att. cod. civ., saranno devoluti, a cura dei

liquidatori ad altri enti che hanno scopo affine a quello della fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni nazionali e regionali.

Firmato: Fabio Cerchece

Nicola Di Simone

Aldo Russo

Lorenzo Sospiri

Bruno De Felice

Matteo Bultrini

Massimiliano Spartano (sigillo)

Certificazione di conformità di copia digitale di originale cartaceo (Art. 22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n. 82 e art.68-ter, legge 16.2.1913 n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto dott. **Massimiliano Spartano**, notaio in Pratola Peligna, con studio ivi alla Via Circonvallazione Occidentale n. 49, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 18.12.2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 38 pagine, ivi compresa la presente, è redatta su supporto digitale, è conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito della mia raccolta.

Pratola Peligna, alla Via Circonvallazione Occidentale n. 49, il giorno mercoledì, 19 marzo 2025

Firmato digitalmente dal Dott. Massimiliano Spartano, Notaio.